



**Coordinamento Settore
Università - Ricerca**

9 novembre 2007

Riportiamo, di seguito, il testo degli emendamenti proposti unitariamente da CGIL - CISL e UIL al DDL 1817 (Finanziaria 2008) in particolare i temi del lavoro precario.

Come sapete la UILPA - UR dette nella finanziaria precedente un contributo determinante sugli articoli per il precariato riferiti al nostro settore. Ora si tratta di aumentare le risorse disponibili e di superare quei vincoli, soprattutto di pianta organica, che impedirebbero di fatto la positiva gestione del processo di stabilizzazioni in molti Enti, e di agevolare l'avvio delle stesse negli atenei.

In questa direzione si muovono appunto le proposte di emendamento da noi suggerito insieme alla UIL Confederale in particolare agli articoli 92 - 93 del suddetto provvedimento.

Ora il DDL 1817 è in discussione in aula in Senato; l'assemblea lo dovrà varare entro il 14 novembre p.v.

La maggioranza in commissione aveva presentato a sua volta un emendamento all'art. 92 testo ad estendere, in particolare ai CO.CO.CO. i provvedimenti di stabilizzazione (su questa materia c'è stato un incontro il 31 ottobre u.s. con il ministro Mussi al cui anche la UILPA - UR ha partecipato) per sollecitare un intervento più deciso al MUR.

L'emendamento in questione ha però sollevato reazioni contrarie in alcuni settori della stessa maggioranza (vedi sen. Dini) ed ora si sta lavorando per la ricerca di una composizione delle posizioni in seno all'Unione per una riformulazione (speriamo positiva) dell'emendamento stesso.

Terremo informati tutti sull'evoluzione dell'importante tema.

La Segreteria Nazionale

Bozza per documento unitario su Modifiche alla Legge Finanziaria per il 2008

Si intendono affrontare 3 **alcuni** temi, ~~seegliende~~ **proponendo** in tale direzione le priorità.

IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Questa Finanziaria, non stanziando le risorse per il rinnovo del CCNL e non prevedendo alcuno sgravio fiscale per il lavoro dipendente, ancora una volta, si caratterizza per un'azione penalizzata nei confronti dei lavoratori del Pubblico Impiego e della Scuola che, invece andrebbero valorizzati e motivati, condizione necessaria per dei servizi pubblici e per una Scuola pubblica di qualità.

Come è evidente il ddl si limita a prevedere all'art. 95 commi 11 e 12 le risorse pari rispettivamente a 240 milioni di euro + 117 per il 2008 e a 355 + 229 per il 2009, con le quali la relazione tecnica afferma derivano incrementi annui pari allo 0.4% per il 2008 e 0,6% per il 2009 per i settori statali e ai sensi del comma 8 per le Università.

Il DPEF prevedeva un tasso programmato di inflazione nel biennio pari al 3.2% (1.7 + 1.5%) al quale va aggiunto il finanziamento per la contrattazione di II^ livello finalizzati alla produttività, nonché lo scostamento da verificare a fine anno tra programmata e reale per il biennio 2006/2007.

L'ipotesi triennio avrebbe chiaramente una quantificazione da verificare e soprattutto direttamente collegata ai meccanismi che si costruirebbero in relazione al potere di acquisto delle retribuzioni.

Occorre in sostanza quantificare le risorse finanziarie per il rinnovo dei CCNL

POLITICHE OCCUPAZIONALI E SUPERAMENTO DELLA PRECARIETÀ.

Per quanto attiene alle politiche occupazionali (art. 93) si è in sostanza nell'ambito di quanto già definito con la Finanziaria dello scorso anno con alcuni punti di diversità. Tra questi la proroga positiva al 31.12.2007, in attesa della stabilizzazione definitiva, dei contratti di formazione lavoro.

Non condivisibile è il fatto che per il 2010, per le amministrazioni soggette al blocco- ad eccezione di corpi di Polizia e FF.AA.- si proceda ad assunzioni nel limite del 60% del Turn over dell'anno precedente e si utilizzi, per esigenze inderogabili, un fondo aggiuntivo di 75 meuro (problematica è l'affermazione successiva : 25 meuro per il 2010 e 75 per il 2011. E' refuso?). E' bene rammentare come con la Finanziaria 2007 il 2010 era il primo anno di sblocco delle assunzioni.

Qualsiasi vincolo generalizzato alle assunzioni va collegato al tema della stabilizzazione del precariato.

In tema di precariato occorre collegare gli artt. 92 e 93.

In particolare si stabilisce con l'art.92 una positiva disciplina rigorosa destinata a limitare, a partire dal 2008, fino alla scomparsa qualsiasi ipotesi di utilizzo di contratti di lavoro flessibile. Non sembra essere contenuta analoga limitazione per il lavoro interinale, nonostante anche il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia messo in risalto la non economicità dell'utilizzo di tale forma di lavoro.

Mentre risulta in modo positivo chiaramente fortemente limitativa la previsione che **riduce limita** la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali "con contratti di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa" se non ad esperti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria", identificando tale dizione almeno con le lauree quinquennali, di dubbia funzionalità, per il testo, appare la norma che limita i contratti di lavoro flessibile "ad esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi".

A tale divieto le amministrazioni suppliscono attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi non rinnovabile. Si identifica in tale modo un meccanismo non previsto né da leggi, né da contratti attraverso il quale vi sarebbero, inesplicite le modalità, assegnazioni "urgenti di personale" da altre amministrazioni, senza chiarire le condizioni di impiego. Una sorta di mobilità a tempo non negoziata, ma unilateralmente decisa. Ciò è inaccettabile!

La rigidità della previsione limitativa dei contratti flessibili è testimoniata anche dalle deroghe: per i piccoli Comuni: utilizzo anche per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ed avendo indicato il nominativo del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; gli enti del SSN che possono derogare per sostituire personale medico, figure non fungibili, personale infermieristico e di supporto alle attività infermieristiche, per motivi urgenti ed indifferibili connessi alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti di spesa della finanziaria per il 2007; le università e gli enti di ricerca possono utilizzare contratti flessibili solo per progetti non finanziati dal Fondo di finanziamento o dal Fondo ordinario per le Università. Ogni utilizzo difforme determina responsabilità amministrativa e nullità del provvedimento.

Occorre porsi 2 problemi:

A) la reale applicabilità di detta norma ad esempio per gli enti locali e le Regioni: stante anche la inderogabilità del CCNL. Ora norme che sono collegate anche alla titolarità organizzativa di detti enti possono in modo così cogente essere definite per legge ed essere obbligatoriamente applicate?

B) La norma che limita ed identifica la flessibilità alla stagionalità rischia di produrre il caos organizzativo: occorre che le previsioni per i piccoli enti siano estese a tutti, magari limitando i casi alla "conservazione del posto" stante la diverse causali alla base di questo istituto previste nei CCNL. Va altresì cassata la norma che prevede la inderogabilità da parte dei CCNL che sono l'unico strumento ad applicazione obbligatoria. Ai ccnl va data piena titolarità nel definire le esigenze e la durata dei contratti a tempo determinato, fermo rimanendo l'obiettivo della drastica riduzione

L'emendamento in questo secondo caso può essere: sostituire **all'art.92 c.1** "da stagionali fino a tre mesi" con "definite dalla contrattazione collettiva".

Cassare successivo punto 4;

Affermare ruolo della contrattazione anche nei piccoli enti e nel SSN

Al comma 6 dopo "in violazione di disposizioni imperative" aggiungere "la cui misura non potrà essere inferiore a ~~cinque~~ **sei** mensilità di retribuzione determinata secondo i criteri di cui all'art.2121 del codice civile".

Ma proprio tale novità normativa rende forte la attuazione del punto 5 del Memorandum in tema di "piano di legislatura per la scomparsa del precariato".

Si può agire in varie direzioni:

Innanzitutto la norma di cui all'art.93 comma 11 non rappresenta la soluzione alla stabilizzazione del precariato già intrapresa nella scorsa finanziaria.

Si richiede pertanto che il comma si a così sostituito:

La data del 29 settembre 2006, di cui all'art.1 commi 519 e 558 della legge 27.12.2006 n.296, fermi rimanendo i requisiti, le proroghe e le procedure di stabilizzazione previste dagli stessi commi, viene sostituita con 29 settembre 2007.

La motivazione dell'emendamento consiste nella prosecuzione della procedura di stabilizzazione degli ulteriori contratti a tempo determinato esistenti presso le amministrazioni con durata triennale alla data indicata.

Per quanto riguarda le amministrazioni sottoposte al blocco le stabilizzazioni avverranno con le modalità già indicate nella legge 296.

I commi 529 e 560 della Legge 296/2006 prevedevano la possibilità per le amministrazioni di riservare una quota del 60% dei posti messi a concorso per contratti a tempo determinato a soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ora alla luce di quanto contenuto in tema di contenimento del lavoro flessibile (art.92 3^comma) la norma perde sostanzialmente di valore.

Si ritiene utile sostituire il comma 2 dell'art.92 per il 2008 con il seguente:

"Fatte salve le procedure ex art.1 commi 529 e 560 della legge 296/2006 già avviate, a partire dal 2008 il lavoro flessibile comunque prestato, fatto salvo quello a tempo determinato per il quale valgono le procedure di cui all'art.93 comma 11, nelle diverse forme previste da leggi e contratti presso le Pubbliche Amministrazioni, viene valutato, con modalità da definire nei regolamenti concorsuali, come titolo utile nei concorsi banditi per contratti a tempo indeterminato.

Oppure "aggiungere un punto 4 :

" Le amministrazioni cui ai commi 557 e 562 continuano ad avvalersi, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, del personale a tempo determinato in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi al 28 settembre 2007, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato occupato per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".

ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE ED AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Enti di Ricerca

Artt. 44

~~Aggiungere comma 4~~

~~:"Il finanziamento ordinario per l'ICRAM in base alle sue finalità è specificato nella tabella e nella sezione relativa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare"~~

~~Art.45~~

~~Aggiungere comma 2~~

~~"Il finanziamento ordinario per l'INFS, in base alle sue finalità è specificato nella tabella e nella sezione relativa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare"~~

Sostituire con:

“per l’anno 2008, il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, ricompresi nel comparto contrattuale di cui all’art. 6, Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 e l’Agenzia Spaziale Italiana, è incrementato del %.

Sono abrogate le norme di cui all’art.1 c.57 della legge n.311 del 30 dicembre 2004”.

Aggiungere all’art.93 il comma 14 bis:

“ Sono abolite le piante organiche delle amministrazioni ricomprese nel comparto contrattuale di cui all’art. 6, Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 e l’Agenzia Spaziale Italiana. Le amministrazioni di cui sopra possono procedere alle stabilizzazioni e/o assunzioni sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e nei limiti finanziari previsti dal C. 643 dell’art.1 della legge n. 296 del 2006.”

Motivazione

Il comma 643 prevedeva un limite massimo di assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, nonché il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

UNIVERSITA’

All’art.93 aggiungere:

comma 12 bis

“ Ai fini dell’applicazione al personale contrattualizzato delle università in possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 519 della legge 296/2006 come modificato dalla presente legge, una quota **almeno** pari al 5% del FFO viene riservato ai processi di stabilizzazione, ~~che dovranno comunque concludersi~~ **Il personale in possesso dei requisiti di cui al c.519 della legge 296/2006, dovrà essere stabilizzato** entro il triennio 2008/2010. L’inosservanza della disposizione di cui sopra determina riduzione corrispondente del FFO”.

Motivazione: si tratta di costruire le basi normative, senza oneri aggiuntivi, perché in tutte le università si attuino interamente le disposizioni di cui al comma 519 della Legge 296/2006.

Aggiungere comma 13 bis

~~“Per gli anni 2008 e 2009 per le esigenze didattiche e di ricerca nelle Università, per quanto riguarda anche la figura di ricercatore, e nelle Amministrazioni ricomprese nel comparto contrattuale di cui all’art. 6, Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, anche per quanto riguarda le figure di personale con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 e nell’Agenzia Spaziale Italiana è consentito, previa determinazione del fabbisogno di personale, prevedere selezioni, finalizzate alla assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato ivi compresi gli assegni di ricerca. A tal fine il Fondo di cui all’art.1 comma 520 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2008 e definito in 50 milioni di euro per il 2009”.~~

FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI

Aggiungere all’art.93 il seguente comma:

“Ai fini dell’attuazione delle finalità indicate dall’art.1 comma 417 e seguenti della legge 296/06 sono stanziati milioni di euro”.

Motivazione: si tratta di incrementare e rendere esigibili le risorse di cui alla Finanziaria 296/2006 relative alla stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro precari.

ISTAT

Aggiungere all’art.92 il comma 9:

“All’art.1 comma 535 della legge 296/2006 le parole 31.12.2007 sono sostituite con: “31.12.2008 previa trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato”.

Art.94

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale nelle Pubbliche Amministrazioni

Al comma 1 dopo le parole “enti pubblici non economici”, cassare “degli enti di ricerca e degli enti di cui all’art. 70 c. 4 del d. lgs. 30.3.2001, n.165,”.

Al comma 1, dopo “la stipulazione di accordi di mobilità anche intercompartimentale “ aggiungere

“da siglare presso l’ARAN, sulla base delle disposizioni stabilite dal dlgs 165/2001 al riguardo anche per la